

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1819

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato PAGLIA

Disposizioni per l'adeguamento economico del trattamento pensionistico del personale militare iscritto nel ruolo d'onore

Presentata il 21 ottobre 2008

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge prevede l'adeguamento dei benefici economici del personale iscritto nel ruolo d'onore in base alla legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

L'articolo 1 prevede che al personale di cui all'articolo 1 della succitata legge, che sia iscritto al ruolo d'onore da almeno venti anni, che non sia mai stato richiamato in servizio e che sia titolare di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria, in base alla tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con superinvalidità ed accompagnamento quale grande invalido per servizio di prima categoria, competa, *una tantum*, la rivalutazione d'ufficio del trattamento pensionistico di base in misura del 20 per cento del livello retributivo del militare o del graduato di truppa di pari grado in servizio attivo.

La legge 24 gennaio 1986, n. 17, prevede infatti gli avanzamenti in base all'anzianità in numero massimo di quattro (uno ogni cinque anni) e, conseguentemente, tali avanzamenti sono stati raggiunti da chi ne ha usufruito dal momento dell'approvazione della suddetta legge.

L'articolo 2 prevede che all'onere derivante dall'attuazione della legge, valutato

in 20 milioni di euro annui, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Al fine di disporre al più presto tale adeguamento economico, si chiede una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al personale di cui all'articolo 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, iscritto al ruolo d'onore da almeno venti anni, non richiamato in servizio, titolare di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria, in base alla tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e di assegno di superinvalidità e indennità di accompagnamento quale grande invalido per servizio di prima categoria, ai sensi della legge 26 gennaio 1980, n. 9, compete, *una tantum*, la rivalutazione d'ufficio del trattamento pensionistico di base in misura pari al 20 per cento del livello retributivo del militare o del graduato di truppa di pari grado in servizio attivo.

ART. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35



16PDL0014800